

58 bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa. — Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela [120-126; 336-340 c.p.p.], istanza [130; 341 c.p.p.], o richiesta [127-129, 313 co. 4; 342 c.p.p.], anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso [123, 129, 130].

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento [313; 343, 344 c.p.p.] per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo introdotto dall'art. 3, l. 4-3-1958, n. 127, in tema di reati commessi a mezzo stampa.

Il reato commesso a mezzo stampa rappresenta l'evento di quello di omesso controllo di cui agli artt. 57 e ss., e l'estensione del regime di procedibilità del primo al secondo dimostra l'accessorietà di quest'ultimo, sebbene le due fattispecie di reato restino autonome. La querela a carico del giornalista non si estende, ai sensi dell'art. 123, anche al direttore responsabile, atteso che tale norma prevede l'estensione della querela a tutti i coautori, mentre l'omesso controllo costituisce un distinto reato (Cass. pen., 20 settembre 2001, n. 36863).

CAPO II

Delle circostanze del reato

Per circostanze si intendono gli **elementi accidentali del reato**, che possono anche mancare senza che il reato venga meno, poiché la loro presenza determina soltanto una modificazione della pena, in termini quantitativi o qualitativi.

La funzione delle circostanze è duplice: per un verso, esse consentono di adeguare la pena al caso concreto; per altro verso, dovrebbero fungere da **limite al potere discrezionale del giudice** nell'individuazione della pena da applicare.

Le circostanze si dividono in:

- 1) **comuni o speciali**, a seconda che siano previste per un numero indeterminato di reati, oppure per uno o più reati determinati;
- 2) **aggravanti o attenuanti**, a seconda che la loro applicazione determini un aumento o una diminuzione di pena;
- 3) **ad efficacia comune o ad efficacia speciale**, a seconda che la loro

applicazione determini un aumento o diminuzione di pena non inferiore o superiore ad un terzo di quella prevista per la fattispecie non circostanziata.

Si definisce **autonoma**, la circostanza che prevede l'applicazione di una pena diversa da quella prevista per il reato semplice, mentre è **indipendente** la circostanza che impone l'applicazione di una pena della stessa specie prevista dall'ipotesi non circostanziata, ma determinata in via del tutto indipendente;

4) **oggettive o soggettive**, secondo la distinzione operata dall'art. 70 c.p., che assume particolare rilevanza in tema di comunicabilità delle stesse in caso di concorso di persone nel reato (v. artt. 110 ss.).

59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. — Le circostanze che attenuano [62, 62-*bis*] o escludono [50-54, 85, 308, 309, 376, 384, 418 co. 3, 463, 649] la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti [114, 118, 119] ⁽¹⁾.

Le circostanze che aggravano [61, 111, 112, 113, co. 2] la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa [118] ⁽¹⁾.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui [60].

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena [50-54], queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43].

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1 l. 7 febbraio 1990, n. 19, all'originario co. 1.

Nella sua originaria stesura la disposizione non operava alcuna distinzione fra circostanze attenuanti e aggravanti in ordine al loro regime di imputazione. Per entrambe le categorie valeva il criterio della rilevanza oggettiva, di talché per poter applicare una circostanza era sufficiente accertare la sussistenza dei suoi elementi strutturali. La materia è stata significativamente innovata dalla L. 7 febbraio 1990, n.19, per la quale, ad oggi, si adotta un diverso criterio a seconda che si tratti di applicare una circostanza aggravante piuttosto che una circostanza attenuante. Mentre per queste ultime è stato conservato l'originario regime di **mera rilevanza oggettiva**, in forza del quale sono valutate a favore dell'agente le circostanze esistenti anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti, per le circostanze aggravanti il legislatore ha inteso adottare una soluzione maggiormente conforme all'insegnamento dato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988. Ed infatti, compatibilmente con la *ratio* della sentenza, la quale intendeva espungere dall'ordinamento i casi di

responsabilità oggettiva, per questa categoria di circostanze ci si è orientati per la previsione di un criterio di “**rilevanza soggettiva**”, con la conseguenza che esse sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Il co. 3 dell’art. 59 c.p. sancisce l’irrelevanza dell’erronea supposizione dell’esistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti: sia in un caso, che nell’altro non vengono considerate. Il co. 4 della norma ha invece riguardo all’errore che cade sulle cause di esclusione della pena: si tratta dell’ipotesi della **scriminante putativa**. In altre parole, il soggetto commette un fatto di reato ma nella convinzione (erronea) della esistenza di una **causa di giustificazione** che, anche se inesistente, viene valutata a favore di lui, salvo che si tratti di errore determinato da colpa.

60. Errore sulla persona dell’offeso. — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [80, 82], non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [59].

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti [60].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l’età [61, n. 11-ter, 572-bis, co. 2, 539, 600-sexies, co. 1 e 2, 605, co. 3 e 4, 609-ter, co. 1 e 2, 612-bis, co. 3, c.p.] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa [61, n. 5, 82, 579, 609-septies].

Prima della riforma del ‘90 l’art. 60 c.p. esprimeva una **deroga al regime ordinario di imputazione** delle circostanze aggravanti e attenuanti. Ed infatti, vigente il regime di imputazione oggettiva di tutti i tipi di aggravanti, il co. 1 dell’art. 60 assumeva particolare importanza nella misura in cui escludeva l’applicazione delle aggravanti che potessero riguardare le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti fra colpevole e offeso, laddove il soggetto agente fosse incorso in errore in ordine alla identità della persona offesa dal reato. Allo stato attuale, nonostante l’intervento del 1990 (con la modifica dell’art. 59 c.p.) abbia riformato la disciplina di applicazione delle circostanze aggravanti, **il primo comma conserva una sua portata derogatoria**. Ed infatti, a differenza della nuova disciplina contemplata nell’art. 59, l’eventuale errore sulla persona dell’offeso esclude del tutto l’operatività della circostanza aggravante, ancorché sia determinato da colpa.

61. Circostanze aggravanti comuni. — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [15, 68], le circostanze seguenti [578, co. 3, 579, co. 2]:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili [576, co. 1, n. 2, 577, co. 1, n. 4];
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro [12 c.p.p.], ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576, co. 1, n. 1];
- 3) l'aver, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576, co. 1, n. 2, 577, co. 1, n. 4];
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa⁽¹⁾
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576, co. 1, n. 3, 585, co. 1, 296 c.p.p.];
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648 ter; 1135-1149 c. nav.], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [24, co. 2, 481, co. 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale [357] o una persona incaricata di un pubblico servizio [358], o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646, co. 3, 649];
- 11-*bis*) l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale ⁽²⁾;
- 11-*ter*) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ⁽³⁾;
- 11-*quater*) l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ⁽⁴⁾;
- 11-*quinqies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza ⁽⁵⁾;
- 11-*sexies*) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative ⁽⁶⁾;
- 11-*septies*) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni ⁽⁷⁾.

- V. l'art. 4, l. 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), che così dispone: «Art. 4. Circoſtanza aggravante. 1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. - 2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni».

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Numero così modificato, dall'art. 1, co. 7, della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo precedente recitava: «5) l'aver profittato di circoſtanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;.

⁽²⁾ La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale numero, che è stato inserito dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Ai sensi dell'art. 1 della l. 15 luglio 2009, n. 94, tale disposizione si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

⁽³⁾ Numero inserito dall'art. 3, co. 20, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽⁴⁾ Numero inserito dall'art. 3 l. 26 novembre 2010, n. 199.

⁽⁵⁾ Le parole «e contro la libertà personale,» sono state sostituite alle parole «, contro la libertà personale nonchè del delitto di cui all'articolo 572,» dall'art. 9, co. 1, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Precedentemente il presente numero è stato inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119..

⁽⁶⁾ Numero aggiunto dall'art. 14, co. 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018.

⁽⁷⁾ Numero aggiunto dall'art. 16, co. 1, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77.

La norma in esame indica una serie di **circostanze aggravanti comuni**, costituenti elementi accidentali accessibili astrattamente a qualsiasi fattispecie delittuosa e in grado di determinare un aumento di pena non superiore ad un terzo.

Per quanto concerne la circostanza aggravante di cui al **numero 1**), la giurisprudenza ha chiarito che il motivo futile sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2014, n. 41052).

Particolare interesse suscita l'aggravante della **connessione teleologica** (prevista dal **numero 2 numero 2**) che ha natura soggettiva e si fonda sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo intento criminoso, non esita a compiere un reato-mezzo per eseguirne un altro.

In ordine alla predetta aggravante, va dato atto del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale l'aggravante in esame è applicabile anche in caso di reato continuato.

Altra circostanza aggravante, avente particolare rilevanza pratica, è quella prevista dal **numero 3**): tale **forma aggravata di colpa**, che si pone ai

confini con il dolo nella sua forma eventuale, ricorre nel caso in cui un soggetto, ancorché abbia previsto l'evento non voluto come possibile conseguenza della sua azione, abbia comunque posto in essere la condotta nella convinzione del suo non verificarsi. Il predetto momento volitivo rappresenta il punto di distinzione con il dolo eventuale, che ricorre qualora l'agente abbia previsto l'evento delittuoso come possibile conseguenza della sua azione ma, essendo assolutamente determinato nel proprio agire, l'abbia proseguita accentuando il rischio del suo verificarsi. Circa l'aggravante di cui al n. 4), secondo la giurisprudenza il suo fondamento è ravvisabile in una maggiore meritevolezza della pena laddove le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare una volontà di infliggere alla vittima **sofferenze aggiuntive rispetto a quelle ricomprese nella ordinaria incriminazione del fatto tipico.**

Quanto alla circostanza aggravante, prevista dal **numero 4**, per **sevizie** si intende qualsiasi **sofferenza o dolore non necessario** per la realizzazione dell'evento voluto, tale da assurgere ad un grado di particolare atrocità; la crudeltà, è stata invece definita come “circostanza ... di natura soggettiva ... caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo.” (così Cass., **Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 40516**, che ha riconosciuto la compatibilità dell'aggravante con il dolo d'impeto, con il dolo eventuale e con il vizio parziale di mente, a meno che la crudeltà costituisca manifestazione della patologia sofferta)

Particolarmente dibattuto è anche il significato da attribuire alla circostanza prevista **al numero 7)**; *in primis* si discute sulla corretta perimetrazione da dare ai **“reati che comunque offendono il patrimonio”**. La dottrina maggioritaria, seguita da una parte della giurisprudenza, assume come riferimento il caso concreto, includendo tra questi reati qualsiasi delitto che, pur avendo un **diverso oggetto giuridico**, determini nel caso concreto **una lesione patrimoniale di rilevante gravità**, come nel caso dei reati di false comunicazioni sociali piuttosto che di falsità in cambiali e titoli di credito.

Particolarmente interessante è l'esame del requisito della **entità del danno**; e segnatamente se lo stesso debba essere interpretato in senso oggettivo oppure in senso soggettivo. La giurisprudenza prevalente opta per una valutazione in senso oggettivo del danno: rileverebbe il valore intrinseco della cosa e non anche la condizione economica della vittima.

Occorre segnalare che l'art. 14, co. 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3, con decorrenza dal 15 febbraio 2018, ha inserito il numero 11-*sevizia*) nell'articolo in commento,